



Presidenza

del Consiglio dei Ministri

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 RECANTE CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale, in attuazione e nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi dell'articolo 10 della legge delega 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione.

L'intervento di cui al presente decreto legislativo viene esercitato nei limiti dell' art. 10 della richiamata legge delega n. 229, con l'intento di apportare alcune modifiche ed integrazioni al decreto legislativo prima citato, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2006, tenendo presenti gli approfondimenti svolti nel frattempo, dando ulteriore applicazione a quanto esposto nel parere del Consiglio di Stato allo schema di decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 espresso dalla Sezione consultiva nell'adunanza del 7 febbraio 2005, nonché considerando quanto emerso dall'intenso dibattito dottrinale cui ha dato luogo l'emanazione del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Lo scopo dell'attuale intervento normativo, lungi dal volere riformare o capovolgere l'assetto sistemico del decreto legislativo n. 82 del 2005, è quello di dare una più completa realizzazione ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge delega n. 229, tentando nel contempo di eliminare incertezze o dubbi interpretativi emersi in dottrina o posti dai più diretti destinatari del codice dell'amministrazione digitale.

In particolare fra le principali novità introdotte con il presente decreto si segnala quanto segue.

Si è inteso recepire l'osservazione espressa dal Consiglio di Stato nel citato parere, "di un testo più completo e leggibile sull'argomento centrale della disciplina, quello "dell'amministrazione digitale", che ricomprendesse, anche la normativa sul sistema pubblico di connettività": l'attuale

correttivo prevede infatti, all'articolo 22 l'introduzione di un nuovo Capo VIII nel decreto legislativo n. 82 del 2005, che reca la disciplina del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione già contenuta nel decreto legislativo n. 42 del 28 febbraio 2005 (che viene contestualmente abrogato), cui sono stati apportati alcuni aggiustamenti e piccole modifiche interne riconducibili soprattutto ad esigenze di drafting legislativo, ed alla necessità di inserire in modo chiaro e coerente la disciplina normativa in questione all'interno della struttura del codice stesso, di cui viene così a fare parte integrante.

Considerando l'obiettivo prioritario cui mira il decreto legislativo n. 82 del 2005, di attivare un profondo ammodernamento nella pubblica amministrazione fornendo in modo organico la chiara disciplina degli strumenti giuridici e degli istituti che presiedono all'innovazione tecnologica, il decreto correttivo intende rafforzare la portata precettiva del codice, richiamando espressamente la responsabilità degli organi politici di governo nel dare attuazione alle disposizioni del codice stesso.

L'inserimento della disposizione di cui all'articolo 4 del presente decreto, lungi dall'essere pleonastica, ha la chiara finalità di richiamare l'organo politico sulla necessità di promuovere l'attuazione delle disposizioni del codice digitale, stimolando la pubblica amministrazione a dare concreta realizzazione agli istituti disciplinati dallo stesso, promuovendo l'innovazione, tramite un cambiamento organizzativo e procedimentale di cui si assuma la diretta responsabilità.

Nella medesima prospettiva di estendere e rafforzare la portata precettiva del codice, si sono conferiti effetti giuridici più espliciti a talune disposizioni, che potevano apparire come mere dichiarazioni di intenti; si è così recepita l'indicazione del Consiglio di Stato, che suggeriva la espressa previsione "della possibilità del ricorso da parte dei cittadini ed imprese agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale, in caso di inerzia o di inadempimento della nuova disciplina, potendo, la mancata effettività delle disposizioni ricadere sulla credibilità dell'intera riforma". Si è deciso così di ampliare anche alle amministrazioni regionali e locali l'ambito di applicazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 82, che prevede "il diritto" dei cittadini e delle imprese all'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, prevedendo, inoltre, espressamente l'azionabilità del diritto all'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con conseguente devoluzione delle eventuali controversie al giudice ordinario in caso di inadempimento dell'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni stesse.

Allo scopo di evitare equivoci ed incertezze e nel tentativo di adeguare l'uso dello strumento informatico alla normativa civilistica e vigente, si sono apportate talune modifiche alle norme di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 82, che disciplinano il "documento informatico", fissando i requisiti del documento informatico che soddisfano le disposizioni di legge, che impongono la forma scritta, come requisito di validità dell'atto, chiarendo nel contempo quali

tipologie di documento informatico soddisfano le disposizioni dell'ordinamento che impongono la forma scritta quale modalità specifica di assolvimento di obblighi di natura essenzialmente informativa.

Si è inteso così creare un raccordo chiaro tra le previsioni degli articoli 20 e quelle di cui all'articolo 1350 del c.c., chiarendo che la forma informatica equivalente all'atto pubblico od alla scrittura privata autenticata è soddisfatta dal documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, mentre la mera forma scritta, non richiesta a pena di nullità dalla legge o dalle parti, è soddisfatta dal documento informatico (anche non sottoscritto) formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano la non modificabilità automatica del documento stesso.

Con le modifiche apportate al primo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 82 si è, inoltre, voluto rendere più chiaro il raccordo con la definizione del documento informatico di cui al primo comma dell'articolo 1, lettera p), che lo definisce, conformemente alla classica impostazione, “la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti”, implicitamente distinguendo fra il documento come contenente (mezzo di prova) e il contenuto (atto documentato, negozio, dato o fatto).

Anche sotto il profilo della efficacia probatoria del documento informatico, di cui all'articolo 21 del “codice digitale”, si sono volute introdurre alcune piccole modifiche aventi finalità essenzialmente chiarificatorie.

Per quanto riguarda l'efficacia probatoria del documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con altra firma qualificata, si è voluto mantenere il richiamo all'articolo 2702 del codice civile, puntualizzando al comma 2, la previsione di riconducibilità dell'utilizzo del dispositivo di firma allo stesso, salvo che questi dia la prova contraria. Diversamente il documento informatico redatto secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71, che ne garantiscono la non modificabilità automatica e sottoscritto con la semplice firma elettronica o non sottoscritto è liberamente valutabile in giudizio.

Agli articoli 28, 30, 32 e 34, sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni normative volte a rendere più chiare le vigenti disposizioni in tema di firma digitale, certificato qualificato, obblighi del titolare della firma e del certificatore superando alcune criticità interpretative evidenziate dai rappresentanti delle categorie interessate e dirette destinatarie delle norme.

In particolare alla lettera g) dell'articolo 28 è stata soppressa l'espressione “qualificata”, poiché in tale caso la firma del certificatore che ha rilasciato il certificato qualificato, attestante l'integrità e la veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo, pur essendo nella sostanza una firma qualificata come richiesto dalla direttiva europea presente, tuttavia, delle caratteristiche

tecniche peculiari che non ne consentono la totale identificabilità con la firma qualificata autografa apposta dalla persona fisica, risultando invece la stessa apposta con sistemi automatici.

Si è voluta, poi, richiamare l'attenzione sulla responsabilità del titolare del certificato di firma e sul suo "obbligo specifico" di custodia e di detenzione personale del dispositivo di firma, eliminando il riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia, ritenuto un parametro troppo blando e generico.

In merito alla sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esterna la norma di cui all'art. 34 prevede, per le pubbliche amministrazioni, la possibilità di svolgere direttamente l'attività di rilascio di certificati qualificati, accreditandosi preventivamente; tale attività, tuttavia, può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi od uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati, ma esclusivamente nei confronti dell'amministrazione certificante; la modifica introdotta esclude espressamente da questa limitazione i certificati rilasciati da collegi ed ordini professionali e loro organi, nei confronti degli iscritti dei rispettivi albi, così chiarendo delle possibili ambiguità interpretative cui poteva dare luogo il vecchio testo.

Con il presente decreto legislativo di modifica ed integrazione al codice si è, inoltre, ritenuto opportuno integrare e rafforzare la portata dell'attuale articolo 41, integrandolo con tre commi (2bis, 2ter, 2 quater) che prevedono una disciplina di carattere generale del c.d. "fascicolo informatico", inteso come strumento basilare dell'intero iter procedimentale.

Il c.d. fascicolo informatico che raccoglie in sé atti, documenti e dati dell'intero iter procedimentale prevede per la sua costituzione, formazione, gestione, conservazione e trasmissione, l'applicazione delle norme e delle regole tecniche che presiedono la gestione delle varie fasi di vita del documento amministrativo informatico.

In esso trovano applicazione le regole che presiedono alla disciplina del protocollo informatico, nonché del sistema pubblico di connettività, inteso come "insieme delle infrastrutture tecnologiche e delle regole tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione" necessarie per la realizzazione della "interoperabilità" ossia dei servizi idonei a favorire lo scambio dei dati e delle informazioni all'interno delle pubbliche amministrazioni e tra queste ed i cittadini e la c.d. "cooperazione applicativa" che consente l'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per consentire l'integrazione delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

Il fascicolo informatico, pur essendo nella sua costituzione e gestione curato dall'amministrazione titolare del procedimento, ha l'enorme pregio di essere consultabile ed alimentabile da parte di tutte le amministrazioni che intervengono nel procedimento.

Le nuove norme introdotte all'art. 41 prevedono una gestione flessibile del fascicolo da parte della pubblica amministrazione titolare che ne ha in carico la cura, in quanto può contenere delle aree riservate, cui hanno accesso la medesima o solo alcuni soggetti da essa individuati ed aree accessibili in modo più ampio. Il fascicolo informatico, che deve avere i requisiti della facile reperibilità, corretta collocazione e collegabilità è costituito e gestito in modo da consentire l'esercizio in via telematica dei diritti di cui alla l. 241 del '90.

Il fascicolo informatico, inquadrato all'interno del sistema pubblico di connettività e delle regole sul protocollo informatico e che presiedono la disciplina tecnica del documento informatico stesso, diviene lo strumento trasversale ed il luogo attraverso il quale pubbliche amministrazioni e i soggetti pubblici e privati interessati, attori del procedimento ex art. 10, l. 241 del '90, si trovano ad interloquire.

Sotto questo profilo, l'intervento di integrazione e modifica al codice vigente vuole, sostanzialmente, puntualizzare la propria ottica circa il rapporto tra la disciplina della digitalizzazione ed il procedimento amministrativo, nel senso di un rispetto della normativa sostanziale di cui alla l. 241 del '90, che presiede il procedimento, le sue varie fasi e le sue procedure, non derogando alla stessa, ma operando in modo da consentirne la realizzazione telematica per conseguire una maggiore efficienza nelle attività delle pubbliche amministrazioni, nei loro rapporti interni e tra queste ed i privati. Si ritiene, così, di avviare il cammino normativo nella direzione auspicata dal Consiglio di Stato verso "un'opera di riordino che ripensi a livello informatico la disciplina sostanziale, nelle sedi sistematicamente proprie".

Si è, inoltre, ritenuto opportuno ricondurre la realizzazione con strumenti informatici dell'INA (Istituto nazionale delle anagrafi) alle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività nel rispetto delle quali l'Amministrazione dell'Interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e la gestione delle informazioni anagrafiche.

Struttura

Il decreto legislativo di modifica, contiene 24 articoli, ciascuno dei quali reca modifiche od integrazioni a relativi articoli del decreto legislativo n. 82 del 2005, secondo quanto descritto nelle relative rubriche.

Articolo 1

Reca alcune modifiche alle definizioni, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 82 e specificamente, alla lettera b) autenticazione informatica, si sopprimono le parole "al fine di garantire la sicurezza dell'accesso", così evitando il possibile insorgere di equivoci tra la finalità essenziale dell'autenticazione informatica, che è quella della validazione dell'identificazione informatica effettuata attraverso opportune tecnologie e l'altra finalità consistente nel garantire la sicurezza dell'accesso. Alla lettera e) è stata modificata la definizione di certificato elettronico, riformulandola in termini più lineari, così evidenziandone la natura che è quella di un attestato elettronico che collega all'identità del titolare i dati utilizzati per la verifica delle firme elettroniche. Alla lettera q) è stata modificata la definizione di firma elettronica, sopprimendo le parole "utilizzati come metodo di autenticazione informatica", in quanto la segnatura elettronica non ha la capacità di autenticare, bensì esclusivamente lo scopo di una mera sottoscrizione non qualificata; alla lettera r) sono sopprese le parole " e la sua univoca autenticazione informatica", perché si è voluto differenziare lo scopo e le caratteristiche della firma che sono quelle di una sottoscrizione qualificata realizzata tramite una particolare procedura informatica, rispetto al diverso concetto di autenticazione informatica; si è ugualmente ritenuto opportuno eliminare le parole "quale l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica" in quanto le stesse potevano creare delle ambiguità interpretative nel contesto definitorio delle c.d. firma elettroniche.

Articolo 2

Si è introdotta una mera precisazione linguistica inserendo nel comma 5 dell'articolo 2 la parola "codice" riferita alle disposizioni di cui al comma 5 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Articolo 3

Il diritto dei cittadini e delle imprese a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, in quanto posizione giuridica soggettiva sostanziale, avente rilevanza pubblica e sociale, deve essere esercitabile non soltanto nei confronti delle pubbliche amministrazioni centrali, ma anche nei riguardi delle amministrazioni regionali e locali, in caso contrario si potrebbero profilare delle possibili ipotesi di incostituzionalità della norma. Il diritto in questione rientra, inoltre, nell'ambito di una disciplina dei rapporti tra la pubblica amministrazione i cittadini e le imprese che si incardina nell'attività di coordinamento informatico di cui all'art. 117, lettera r della Costituzione di competenza squisitamente statale. Ne discende conseguentemente la previsione

dell'azionabilità del diritto in oggetto dinanzi al giudice ordinario, in quanto posizione giuridica sostanziale riconducibile al diritto soggettivo relativo.

Articolo 4

Dopo l'articolo 12 è inserito l'articolo 1 bis che richiama espressamente la responsabilità politica degli organi di governo ex art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel promuovere l'attuazione delle disposizioni di cui al codice dell'amministrazione digitale.

Articolo 5

Si è voluto puntualizzare che il centro di competenza cui afferiscono i compiti espressamente disciplinati dall'attuale articolo 17, è unico per ciascun ministero, viene fatta salva la competenza delle Agenzie ad istituire un proprio centro di competenza interno.

Articolo 6

Le modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 20, hanno lo scopo di migliorare la mera leggibilità del testo.

Il comma 2 dell'articolo 20 viene interamente riformulato, si è, infatti, ritenuto necessario un allineamento della previsione normativa concernente il documento informatico all'ordinamento giuridico ed in particolare a quello civilistico in cui pur vigendo il principio generale della libertà della forma in taluni casi si fa riferimento alla forma scritta, mentre in altri è richiesta ad substantiam come requisito di validità dell'atto.

A tale proposito, si è ritenuto opportuno distinguere l'ipotesi in cui il documento informatico è equiparabile alla mera forma scritta che risulta essere soddisfatta dal documento informatico formato nel rispetto delle regole tecniche, che garantiscano la non modificabilità automatica dello stesso.

Il comma 3 dell'articolo 6, prevede invece che il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale e redatto secondo le regole tecniche, soddisfa il requisito della forma scritta quando essa è richiesta a fini contrattuali dalla legge o dalle parti sotto pena di nullità dell'atto e specificatamente nelle ipotesi di cui al comma 1 articolo 1350 del codice civile punti da 1 a 12, per cui è essenziale la riconducibilità del documento alla volontà del sottoscrittore, in questo caso identificabile con il titolare del dispositivo di firma .

Al comma 3 dell'articolo 20 sono state aggiunte le parole "per la formazione" per esigenze di completezza del disposto normativo.

Articolo 7

Il comma 1 dell'articolo 21 è stato integrato inserendo l'inciso "fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 1 bis", per sottolineare la necessità che sotto il profilo dell'efficacia probatoria il documento informatico sottoscritto con la mera firma elettronica sarà liberamente valutabile in giudizio, sempre che soddisfi almeno i requisiti minimi di cui all'articolo 20 comma 2 .

Si è ribadita l'efficacia probatoria ex articolo 2702 del c.c. per quanto concerne il documento informatico sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica qualificata, ribadendo che l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare del dispositivo, su cui grava l'onere della eventuale prova contraria.

Articolo 8

Dopo il comma 2 dell'articolo 23 è inserito il comma 2 bis nel il quale si prevede espressamente l'ipotesi in cui sia necessario riprodurre un documento informatico su un supporto cartaceo idoneo in quanto copia, a sostituire interamente l'originale. In tale caso l'attestazione di conformità effettuata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed allegata alla copia consente di perseguire lo scopo. Si tratta di una disciplina necessaria nel momento storico attuale caratterizzato dalla transitorietà del passaggio dal documento cartaceo a quello informatico.

Articolo 9

La lettera g) dell'articolo 28 è stata modificata e riformulata poiché la firma in questione non costituisce in realtà una firma qualificata in senso tecnico, ovverosia non è una sottoscrizione autografa, ma si tratta di una modalità informatica di validazione della integrità e veridicità di tutte le informazioni di cui alla l'articolo 28, contenute nel certificato qualificato medesimo.

La stessa sarà oggetto di un'autonoma disciplina in sede di regole tecniche.

La modifica di cui al comma 3 dell'articolo 28 prevede che le informazioni del certificato qualificato contenute nelle lettere a), b), e c) , siano facoltative e riconducibili ad un accordo tra il certificatore ed il titolare del certificato od il terzo interessato.

Con le modifiche di cui al comma 3 e 4 dell'articolo 9 si è inteso modificare le lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 28, includendo tra i limiti d'uso del di cui alla lettera b) la titolarità della qualifica di pubblico ufficiale.

Articolo 10

Viene modificato il comma 3 dell'articolo 30, mediante una sostituzione dell'espressione "nel processo di verifica di firma" con l'espressione "nel certificato", poichè da un punto di vista tecnico

i limiti d'uso al dispositivo di firma risultano evidenziabili e conoscibili da parte dei terzi, esclusivamente per il tramite del certificato e non attraverso il dispositivo di firma stesso.

Articolo 11

La modifica di cui al comma 1 dell'articolo 32 mira a responsabilizzare ulteriormente il titolare del certificato qualificato nell'utilizzo del dispositivo di firma, imponendogli degli obblighi specifici di custodia e di utilizzo, che non possono essere astrattamente ricondotti alla generica diligenza del buon padre di famiglia, con le naturali conseguenze giuridiche derivanti da un mancato adempimento degli obblighi stessi.

Articolo 12

La lettera a) dell'articolo 34, prevede che le pubbliche amministrazioni possano svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati, previo adempimento dell'obbligo di accreditamento.

Si prevede inoltre, che i certificati qualificati di firma rilasciati dalle pubbliche amministrazioni possano essere utilizzati esclusivamente nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche, essendo al di fuori di queste prive di ogni effetto. La modifica in oggetto mira ad escludere da questa limitazione i certificati qualificati di firma rilasciati dai collegi od organi professionali nei confronti dei propri iscritti, che hanno, conseguentemente, un' ambito di applicazione più vasto e non limitato ai rapporti interni.

Con il comma 2 dell'articolo 12 viene corretto un mero errore materiale del comma 2 dell'articolo 34 del codice digitale vigente in cui il rinvio è alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Articolo 13

L'articolo contiene una integrazione della lettera a) dell'articolo 36 comma 1, facendo espressa salvezza della previsione di cui al comma 2 dell'articolo 37.

Articolo 14

L'articolo 14 contiene la correzione della rubrica relativa alla Sezione III del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005.

Articolo 15

Modifica l'articolo 41 introducendo i commi 2bis, 2ter e due quater, che contengono i principi normativi che presiedono alla costituzione e gestione del fascicolo informatico.

Il fascicolo informatico la cui costituzione e gestione è curata dall'amministrazione titolare del procedimento, deve contenere l'indicazione della stessa, delle amministrazioni partecipanti al procedimento, del responsabile del procedimento, nonché dell'oggetto ed un elenco dei documenti in esso contenuti.

Il fascicolo informatico, proprio perché in esso trovano applicazione le regole sul protocollo informatico e sul sistema pubblico di connettività che presiede alla interoperabilità di rete ed alla cooperazione applicativa tra le pubbliche amministrazioni, può essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni che partecipano al procedimento.

Costituisce inoltre, uno strumento flessibile in quanto può contenere delle aree riservate cui possono avere accesso solo alcune amministrazioni ed altre aree idonee a consentire l'interlocuzione e l'accessibilità anche ad altri soggetti, comunque legittimati in base alla normativa di cui alla legge 241 del '90 ad interloquire nel procedimento stesso.

Le regole tecniche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale.

Articolo 16

L'integrazione apportata al comma 1 dell'articolo 53 intende rafforzare la portata del disposto normativo, richiamando le pubbliche amministrazioni all'esigenza di rendere facilmente reperibili e consultabili i dati pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 54.

Articolo 17

Con la modifica introdotta dall'articolo 14 si è inteso estendere l'ambito di applicazione della norma di cui al comma 1 dell'articolo 54 anche ai siti delle amministrazioni regionali e locali, qualora le stesse ne siano dotate.

Nel contempo viene introdotto il comma 4 bis, il quale prevede che la pubblicazione telematica produce gli effetti giuridici della pubblicità costitutiva solo nei casi e secondo le modalità espressamente previste dall'ordinamento, non producendo alcun effetto derogatorio delle norme attualmente vigenti relative alla pubblicità costitutiva, ciò a conferma delle finalità del codice dell'amministrazione digitale che non sono quelle di rielaborare una sistematica del diritto già contenuta in norme civilistiche o penalistiche dell'ordinamento aventi una loro storica compiutezza ed efficacia, quanto invece di prevedere e regolamentarne la versione telematica o tecnologica allo scopo di favorire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Articolo 18

La modifica di cui al comma 2 dell'articolo 59 sopprime la precedente dicitura che fa riferimento al decreto legislativo n. 42 del 2005, il quale viene abrogato dal presente decreto, e la normativa in esso contenuta inserita nell'attuale codice dell'amministrazione digitale.

Articolo 19

L'integrazione apportata al comma 1 dell'articolo 62 richiama la necessità del rispetto e dell'applicazione delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività in coerenza con le quali sono definite dal Ministero dell'interno le regole di sicurezza per l'accesso e la gestione delle informazioni anagrafiche nella realizzazione informatica dell'Indice nazionale delle anagrafi,

Articolo 20

Il comma 2 dell'articolo 65 viene integrato, prevedendo la possibilità che le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni possano essere non solo presentate, ma anche compilate per via telematica direttamente "su sito". Si fa riserva, inoltre, in capo alla pubblica amministrazione della facoltà di stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale, a prescindere dalle modalità espressamente disciplinate nel comma 1 dell'articolo 65.

Articolo 21

Il comma 1 dell'articolo 71 è modificato, prevedendo la soppressione delle parole in cui si fa espresso riferimento all'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 sul sistema pubblico di connettività in quanto lo stesso risulta abrogato ed inserito nel codice.

Dopo il comma 1 dell'articolo 71 è inserito il comma 1 bis che recepisce il contenuto del precedente articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2005 sul sistema pubblico di connettività, ora abrogato ed il comma 1 ter in cui si prevede che le regole tecniche del codice digitale siano adottate anche in conformità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'unione europea.

Articolo 22

Con l'articolo 20 si introduce un nuovo capo VIII nel decreto legislativo n. 82 del 2005, che recepisce con talune modifiche, l'articolato del decreto legislativo n. 42 del 2005 sul sistema pubblico di connettività e la rete internazionale della pubblica amministrazione.

Il capo in questione contiene due sezioni di cui la prima disciplinante le definizioni relative al sistema pubblico di connettività e la rete internazionale della pubblica amministrazione, mentre la seconda sezione contiene, più propriamente le norme che regolamentano i vari aspetti ed organi del sistema pubblico di connettività.

Articolo 23

L'articolo 22 modifica la titolazione del Capo VIII dell'attuale decreto legislativo n. 82 in Capo IX; e la numerazione degli articoli dal 72 all'articolo 76, è modificata nella numerazione progressiva da 88 a 92.

Articolo 24

L'articolo 24 del presente decreto inserisce dopo il comma 3 dell'articolo 75 del decreto legislativo 2005 n. 82 i commi 4 e 5 contenenti , rispettivamente l'abrogazione dell'articolo 15, comma 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e del decreto legislativo n. 42 del 2005 disciplinante il sistema pubblico di connettività.

Relazione tecnico normativa

Aspetti tecnico normativi in senso stretto

a) Necessità dell'intervento normativo

Con il presente schema di decreto legislativo si intende esercitare la delega di cui all'articolo 10 della legge 29 luglio 2003 n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione che, consente di adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative nel rispetto degli principi e degli oggetti di cui al comma 1 e 2.

b) Analisi del quadro normativo

Il presente schema di decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recepisce le disposizioni normative di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 42 concernente il sistema pubblico di connettività e la rete internazionale della Pubblica amministrazione coordinandole e rendendole coerenti con le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e si conforma alla legge 9 gennaio 2004 n. 4 che, reca disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, allineandosi alla legge n. 241 del 1990 come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti esistenti

Le norme contenute nel provvedimento incidono sulla normativa vigente nei modi descritti nel punto b).

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera r) della costituzione la potestà legislativa dello Stato sulla materia del coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale è esclusiva. Su questo presupposto è stato predisposto lo schema di decreto legislativo che , comunque non tocca le competenze specifiche di regioni, enti locali e degli organismi di diritto pubblico, neppure allorquando estende il "diritto" dei cittadini e delle imprese a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni anche alle regioni ed

agli enti locali. Il diritto in questione è, infatti una posizione giuridica soggettiva, azionabile di cui sono titolari i cittadini e le imprese, riconducibile al diritto soggettivo, di tale rilevanza pubblica e sociale da renderne giuridicamente impraticabile la limitazione alle sole amministrazioni centrali; resta comunque salva la potestà di autorganizzazione di regioni ed autonomie poiché le descritte estensioni sono condizionate alla circostanza che tali soggetti si siano autonomamente e liberamente dotate delle medesime risorse tecnologiche.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Non sussistono problemi di interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Il provvedimento non opera rilegificazioni e non incide su materie disciplinate da fonti regolamentari.

2) Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non contiene nuove definizioni normative.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa

- d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti dalle disposizioni del presente decreto legislativo.

3) Ulteriori elementi

- a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo oggetto.*

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti le materie oggetto del provvedimento.

- b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Nella materia oggetto del provvedimento non risultano presentati progetti o disegni di legge analoghi.

- c) Verifica della compatibilità comunitaria*

E' stata verificata la compatibilità del presente provvedimento con la normativa comunitaria ed in particolare con la direttiva 1999/93/CE relativa al quadro comunitario delle firme elettroniche recepita dal decreto legislativo n. 10, 23 gennaio 2002.

Analisi di impatto della regolamentazione

a) Destinatari dell'intervento

Le disposizioni di cui al presente schema di decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione.

b) Obiettivi e risultati attesi

Lo scopo dell'attuale intervento normativo, lungi dal volere riformare o capovolgere l'assetto sistemico del decreto legislativo n. 82 del 2005, è quello di dare una più completa realizzazione ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge delega n. 229, eliminando ambiguità e dubbi interpretativi emersi in dottrina e recependo le osservazioni emerse dal parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 7 febbraio 2005.

c) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni

L'attuazione del presente schema di decreto che integra e modifica il decreto legislativo n. 82 del 2005 comporta per la pubblica amministrazione un ripensamento organizzativo, una profonda revisione delle proprie articolazioni organizzative e delle procedure e modalità di azione, che ne consenta il reale cambiamento qualitativo in un'ottica di semplificazione, efficienza e servizio al cittadino, alle imprese ed agli altri soggetti suoi interlocutori. La normativa del codice non ha solo una portata programmatica, bensì una reale forza precettiva, in quanto fissa anche termini e sanzioni cui la pubblica amministrazione dovrà attenersi.